



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1328** del 07/08/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: AIG/DEL/2020/00003

OGGETTO: Approvazione modelli di Accordi Data Protection: Accordo Titolare-Responsabile ex art. 28 GDPR ed Accordo di Contitolarità ex art. 26 GDPR.

L'anno 2020 addì 07 del mese di Agosto, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
V.Presidente	Antonio Nunziante	Presidente	Michele Emiliano
Assessore	Cosimo Borraccino	Assessore	Alfonsino Pisicchio
Assessore	Loredana Capone		
Assessore	Giovanni Giannini		
Assessore	Sebastiano Leo		
Assessore	Raffaele Piemontese		
Assessore	Salvatore Ruggeri		
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso



REGIONE PUGLIA

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: AIG/DEL/2020/00003

OGGETTO: Approvazione modelli di Accordi *Data Protection*: Accordo Titolare-Responsabile ex art. 28 GDPR ed Accordo di Contitolarità ex art. 26 GDPR.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Protezione dati personali nel Sistema Regione" e confermata dal Dirigente della Sezione Affari istituzionali e giuridici e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:

Visti:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1518 del 31.07.2015 e successive modificazioni, con cui è stato adottato l'Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA*";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, recante adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA*";
- i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 304 del 10 maggio 2016 e n. 316 del 17 maggio 2016, con i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. n. 443/2015 e sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni in attuazione del citato modello MAIA.

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 ("*General Data Protection Regulation*", d'ora innanzi GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, nell'affrontare il tema della tutela dei dati personali attraverso un approccio basato essenzialmente sulla valutazione dei rischi inerenti i diritti e le libertà degli interessati, ha riformato il precedente impianto normativo nazionale in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, cd. "*Codice Privacy*"), inserendo come elemento cardine il principio di "*accountability*" ("*responsabilizzazione*") posto in capo al Titolare nonché ad eventuali Responsabili o Contitolari del trattamento, i quali sono tenuti a garantire la conformità al GDPR di tutte le attività di trattamento dati e la tutela dei diritti dell'interessato attraverso l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate ed efficaci, sottoposte a continuo aggiornamento;
- Fra i soggetti coinvolti dalle attività di trattamento dei dati personali, il GDPR espressamente prevede le figure del Titolare del trattamento, di eventuali Contitolari del trattamento, del Responsabile del trattamento e degli Autorizzati al trattamento;
- In particolare l'art. 4, co. 1, n. 7 del GDPR definisce Titolare del trattamento "*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri*".
- Il GDPR non esclude la possibilità che in talune circostanze uno o più soggetti possano determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati: in tal senso si esprime il relativo art. 26, che configura tali soggetti quali "*contitolari*" del trattamento con rispettive responsabilità da ripartire e definire in modo trasparente mediante un accordo interno;
- Al fine di verificare l'eventuale sussistenza di un rapporto di contitolarità è possibile utilizzare i criteri dettati dal Comitato Europeo di Protezione dei Dati (*European Data Protection Board – EDPB*, già WP 29) nel "*Parere 1/2010 sui concetti di "Responsabile del trattamento" e "Incaricato del trattamento"*", adottato il 16 febbraio 2010 e tuttora utile sia pure con i dovuti adeguamenti alle nuove definizioni del GDPR, in base al quale: "*Nel contesto della corresponsabilità, comunque, la partecipazione delle parti alla determinazione congiunta può assumere varie forme e non deve essere*

necessariamente ripartita in modo uguale. In effetti, quando vi è una pluralità di attori, questi possono avere una relazione molto stretta (condividendo, ad esempio, tutte le finalità e tutti gli strumenti di un trattamento) o più distante (condividendo ad esempio solo le finalità o i mezzi, o una parte di essi). Va quindi esaminata un'ampia varietà di tipologie di corresponsabilità e ne vanno analizzate le rispettive conseguenze giuridiche, lasciando una certa flessibilità per tenere conto della crescente complessità della realtà attuale del trattamento dei dati". Alla luce di tale impostazione, i rapporti tra contitolari possono quindi articolarsi in modo asimmetrico, nel senso che in alcune situazioni i soggetti coinvolti possono determinare in misura diversa le finalità e/o i mezzi del trattamento e, conseguentemente, ciascuno di essi risponde solo per una parte del trattamento.

- Il Titolare del trattamento, tenuto al rispetto degli obblighi generali di cui agli artt. 24 e 25 del GDPR, provvede altresì, a norma del successivo art. 28, alla nomina del Responsabile del trattamento.

- L'art. 4, co. 1, n. 8 del GDPR definisce il Responsabile del trattamento come *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*;

- Il richiamato art. 28 disciplina le modalità di nomina del Responsabile ed i relativi obblighi, disponendo in particolare al comma 3 che *"i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"*. Nello specifico, secondo il suddetto art. 28, il contratto o ogni altro atto giuridico deve prevedere che il Responsabile del trattamento:

- a. tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
- b. garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c. adotti tutte le misure di sicurezza del trattamento richieste dall'articolo 32 del GDPR;
- d. rispetti le condizioni previste dal GDPR per ricorrere ad altro Responsabile del trattamento (ossia individui l'eventuale Sub-responsabile, nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione generale o speciale, con un contratto che preveda gli stessi obblighi contenuti nel contratto tra Titolare e Responsabile);
- e. tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del GDPR;
- f. assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- g. su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h. metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal GDPR in capo al Responsabile del trattamento, e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato.

- L'art. 4, co. 1, n. 10 del GDPR individua inoltre le *“persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile”*. In tal senso dispone anche l'art. 29 del GDPR, rubricato *“Trattamento sotto l'Autorità del Titolare o del Responsabile”*, in base al quale *“chiunque compia trattamenti sotto l'autorità del titolare o del responsabile deve essere istruito in tal senso da questi ultimi”*.

- In aggiunta alle figure previste dal GDPR ed innanzi richiamate il D.Lgs. 101/2018, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”* a modifica ed integrazione del D.Lgs. n. 196/2003, ha introdotto la nozione di *“soggetti designati al trattamento”*. L'art. 2-*quaterdecies* del suddetto D.Lgs. 101/2018, rubricato *“Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati”*, dispone infatti che *“1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. 2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.”*

Rilevato che:

- Con DGR n. 145/2019 la Giunta Regionale, in applicazione del disposto del citato art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. 101/2018, ha delegato l'esercizio delle competenze del Titolare del trattamento in materia di protezione dei dati ai Dirigenti responsabili delle strutture presso le quali si svolgono i singoli trattamenti, nominando questi ultimi *“Designati del trattamento dei dati”* e segnatamente definendone i relativi compiti.

- I Dirigenti regionali - nella loro qualità di Designati al trattamento dei dati per le strutture della Giunta regionale ex DGR n. 145 del 30/1/2019 - tra gli altri compiti svolti per conto del Titolare del trattamento *“provvedono, di volta in volta, in base alle competenze amministrative delle Strutture da essi dirette e nell'esercizio della autonomia gestionale demandata ai Dirigenti, a stipulare accordi, convenzioni o contratti con i Responsabili esterni del trattamento o con altri Titolari del trattamento di dati personali”*.

Considerato che:

- La Giunta Regionale, con DGR n. 2213/2017 – recante *“Adozione modelli omogenei per la designazione delle Società in house (InnovaPuglia S.p.A. - Puglia Sviluppo S.p.A.) quali Responsabili esterni del Trattamento di dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e tenendo conto di quanto disposto con il Reg. UE 2016/679”* – aveva proceduto alla designazione delle proprie Società in house InnovaPuglia S.p.A. e Puglia Sviluppo S.p.A. quali Responsabili *“esterni”* del trattamento di dati personali, ai sensi del previgente art. 29 del D.Lgs. 196/2003, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti definiti nei rispettivi statuti, segnatamente approvando l'allegato *“Schema sui compiti specifici del Responsabile esterni del trattamento di dati personali”*;

- La qualifica di Responsabile del trattamento di dati personali nell'ambito di rapporti con la Regione Puglia, tuttavia, nel quadro del novellato disposto degli artt. 4 e 28 del GDPR innanzi citati, riguarda una categoria ben più ampia di soggetti rispetto a quelli cui si riferisce la DGR n. 2213/2017, includendo tutti gli Enti, le Società o altri soggetti pubblici o privati che abbiano con la Regione rapporti contrattuali/di collaborazione/di convenzione o protocollo di intesa;

- I compiti ed obblighi specifici posti in capo al Responsabile del Trattamento come definiti dalla DGR n. 2213/2017, inoltre, non risultano pienamente coerenti ed esaustivi rispetto a quelli definiti dall'art. 28 GDPR.

Per quanto innanzi, al fine di garantire secondo modalità uniformi a livello regionale l'adeguamento al mutato quadro normativo, si è provveduto a revisionare il modello di Accordo tra Titolare e Responsabile del trattamento già contenuto nella DGR n. 2213/2017, nonché a formulare uno specifico modello di Accordo tra Contitolari.

Si propone pertanto alla Giunta Regionale di approvare i nuovi modelli di Accordi *Data Protection*, e segnatamente il Modello di Accordo tra Titolare e Responsabile ai sensi dell'art. 28 GDPR ed il Modello di Accordo di Contitolarità ai sensi dell'art. 26 GDPR, rispettivamente Allegato A) e Allegato B) al presente schema di provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:

- Di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- Di approvare i nuovi modelli di Accordi *Data Protection*, e segnatamente:
 - il Modello di Accordo tra Titolare e Responsabile ai sensi dell'art. 28 GDPR, Allegato A) al presente schema di provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
 - il Modello di Accordo di Contitolarità ai sensi dell'art. 26 GDPR, Allegato B) al presente schema di provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- Di disporre l'abrogazione della precedente DGR 2213/2017;
- Di pubblicare il presente schema di provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;
- Di pubblicare il presente schema di provvedimento in versione integrale, nonché i singoli moduli allo stesso allegati, sul Portale istituzionale regionale nella Sezione "Amministrazione trasparente", Sottosezione "Disposizioni Generali/Atti generali/Atti amministrativi Generali";
- Di trasmettere copia del presente schema di provvedimento ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti di Sezione e di Servizio della Regione Puglia per gli adempimenti conseguenti, nonché alle Società in house InnovaPuglia S.p.A. e Puglia Sviluppo S.p.A.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la seguente proposta di deliberazione, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Respons. P.O. "Protezione dei dati personali nel sistema Regione"

Firmato digitalmente da:
MARIA LUCATORTO
Regione Puglia
Firmato il: 06-08-2020 17:22:12
Seriale certificato: 652540
Valido dal 15-04-2020 al 15-04-2023

Dott.ssa Maria Lucatorto

Il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici



CACCAVO ROSSELLA
06.08.2020 15:29:04 UTC

Dott.ssa Rossella Caccavo

Il Segretario Generale della Presidenza



VENNERI
ROBERTO
07.08.2020
10:34:19 UTC

Dott. Roberto Venneri

Il Presidente della Giunta Regionale



EMILIANO
MICHELE
07.08.2020
11:32:23 UTC

Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- Di approvare i nuovi modelli di Accordi *Data Protection*, e segnatamente:
 - il Modello di Accordo tra Titolare e Responsabile ai sensi dell'art. 28 GDPR, Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
 - il Modello di Accordo di Contitolarità ai sensi dell'art. 26 GDPR, Allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- Di disporre l'abrogazione della precedente DGR 2213/2017;
- Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;
- Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale, nonché i singoli moduli allo stesso allegati, sul Portale istituzionale regionale nella Sezione "Amministrazione trasparente", Sottosezione "Disposizioni Generali/Atti generali/Atti amministrativi Generali";
- Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti di Sezione e di Servizio della Regione Puglia per gli adempimenti conseguenti, nonché alle Società in house InnovaPuglia S.p.A. e Puglia Sviluppo S.p.A.

Il Segretario Generale della Giunta	Il Presidente della Giunta



Allegato A)

**Accordo tra Titolare e Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo a _____**

[specificare Procedimento Amministrativo/Avviso/Convenzione ecc. di riferimento]

Tra

La **Regione Puglia**, rappresentata nel presente atto dal dott. _____, dirigente della struttura regionale _____, con sede in Bari, via _____, (C.F. 80017210727), Designato al trattamento dei dati giusta DGR n. 145 del 30/01/2019 (d'ora innanzi Designato);

e

L'Ente/la Società/altro soggetto pubblico o privato _____, rappresenta dal dott. _____ in qualità di rappresentante legale, con sede in _____, via _____, (C.F. _____), per le attività di _____, assegnate al medesimo Ente/Società/altro soggetto nell'ambito dell'affidamento/contratto/convenzione/protocollo d'intesa _____ (*indicare estremi dell'affidamento/contratto/convenzione/protocollo d'intesa*).

Premesso che:

- Il Dirigente della Struttura regionale _____ è Designato al trattamento in base alla DGR del 30 gennaio 2019, n. 145;
- L'espletamento delle attività previste nell'ambito dell'affidamento/contratto/convenzione/protocollo d'intesa _____ (*indicare estremi dell'affidamento/contratto/convenzione/protocollo d'intesa*), che sinteticamente riguardano _____ (*specificare e dettagliare attività oggetto di affidamento*), comporta il trattamento di dati personali da parte dell'Ente/Società/altro soggetto, che deve essere nominato Responsabile del trattamento ex art 28 Reg. (UE) 679/2016 nell'ambito di un accordo che disciplini la natura, la finalità e la durata del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie degli interessati oltre che i compiti e responsabilità specifici del responsabile;
- Si è proceduto ad eseguire una analisi dei rischi afferenti il trattamento in questione [*indicare lo strumento utilizzato, specificando se con connessa valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ex art. 35 GDPR*];
- Sulla scorta della predetta analisi dei rischi, sono state individuate le misure di sicurezza per mitigare il rischio, che sono riportate in Allegato al presente accordo per farne parte integrante.

ART. 1 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs n. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività, la Regione Puglia, in qualità di Titolare, rappresentata nel caso specifico dal dott. _____, dirigente della struttura regionale _____, Designato al trattamento dei dati giusta DGR n. 145 del 30/01/2019, nomina l'Ente/la Società/altro soggetto pubblico o privato _____ quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR.

ART. 2 - NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento innanzi indicato e si impegna ad effettuare le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e *s.m.i* e del D.Lgs. n. 101/2018 e delle istruzioni di seguito definite.

Le finalità del trattamento in oggetto riguardano:

Il trattamento dei dati da parte del Responsabile si riferisce alle attività di cui all'art. 4, n. 2) del GDPR, di seguito elencate: _____ [specificare tra raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, comunicazione, raffronto o interconnessione, cancellazione o distruzione].

ART. 3 - TIPO DI DATI PERSONALI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati personali _____ [specificare la/le tipologia/e dei dati trattati, ad es. dati anagrafici, dati reddituali, dati sanitari, dati giudiziari, dati di localizzazione, ecc.], trattati con modalità _____ [specificare la modalità di trattamento: cartacea e/o automatizzata].

ART. 4 - CATEGORIE DI INTERESSATI

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di interessati _____ [specificare le categorie, ad es. cittadini, lavoratori dipendenti/autonomi, assistiti, ecc.].

ART. 5 - DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione alle attività oggetto di affidamento. Alla scadenza dell'affidamento, ciascun Responsabile provvederà a restituire tutti i dati personali di pertinenza del Titolare, cancellando eventuali copie esistenti in proprio possesso.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori ed eventuali sub-responsabili, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

In tal senso il Responsabile si impegna a consegnare, all'atto della firma del presente accordo o comunque in un congruo termine, al Titolare, nella persona del dirigente regionale Designato, il disciplinare di comportamento degli autorizzati al trattamento coinvolti in modo diretto o indiretto nella esecuzione dei trattamenti svolti e delle istruzioni impartite agli autorizzati nei loro relativi ruoli.

In particolare, ai sensi dell'art. 28 GDPR, il Responsabile si impegna a:



1. Non mettere in atto trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare ed oggetto del presente accordo;
2. Individuare e nominare per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento (già “incaricati” nella previgente normativa) all’interno della propria struttura e garantire che i predetti soggetti si impegnino alla riservatezza dei dati nonchè all’adozione delle misure di sicurezza necessarie ed al rispetto dei principi del trattamento dei dati di cui al Capo II del GDPR;
3. Nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di “Amministratore di sistema”, in applicazione dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi e comunicandone al Titolare l’elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;
4. Istituire un proprio Registro dei trattamenti per conto del Titolare ai sensi dell’art. 30, co. 2 del GDPR;
5. Designare un Responsabile per la protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti;
6. Assistere e garantire il Titolare del trattamento, nell’ambito dei rapporti con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per l’evasione delle richieste entro i tempi previsti;
7. Assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e 22 del Regolamento UE: qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il Responsabile, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi prescritti;
8. Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE. Tali misure di sicurezza sono individuate nel/i documento/i _____ [*Specificare denominazione dei documenti, da allegare*] prodotti a seguito dell’analisi dei rischi afferenti il trattamento in questione, oltre che della connessa valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ex art. 35 GDPR ove necessaria;
9. Collaborare con il Titolare alla eventuale redazione di *Data Protection Impact Assessment (DPIA)* per i trattamenti affidati;
10. Predisporre e trasmettere annualmente alla Regione, nella persona del dirigente Designato, una relazione in merito all’adempimento degli obblighi di cui al presente art. 6 ed, in particolare, alle misure di sicurezza adottate ed aggiornate rispetto ad eventuali minacce ed incidenti eventualmente occorsi;
11. Informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo, il Titolare, nella persona del dirigente Designato, nonchè il DPO della Regione Puglia, rispetto all’avvenuta conoscenza di ogni violazione di dati personali (cd. *Data breach*) rispetto al trattamento in questione. Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali entro il termine di 72 ore da quanto il medesimo Titolare ne venga a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l’Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi eventuali sub-Responsabili;
12. Garantire al Titolare, su richiesta, l’accesso e la disponibilità permanente dei dati, su formati e strumenti di uso comune che ne garantiscono la fruizione, consentendo in tal modo la piena continuità dei servizi oggetto del presente accordo ed evitando il configurarsi di eventuali situazioni di *lock in*.



13. Mettere a disposizione del Titolare, nell'ambito dell'attività di vigilanza di quest'ultimo sul trattamento dati, anche attraverso audit, ispezioni e verifiche periodiche, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal GDPR, agevolando il contributo alle attività di revisione realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

ART. 7 - SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Nel caso in cui per le attività affidate dal Titolare al Responsabile quest'ultimo ritenga di avvalersi di ulteriori soggetti, lo stesso è obbligato a nominarli "Sub-Responsabili del trattamento", assicurandosi che tali sub-responsabili presentino garanzie sufficienti in termini di competenza e conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche e organizzative appropriate, di modo che il trattamento dei dati risponda ai principi ed alle esigenze del GDPR.

Il Responsabile in tal caso deve:

- a) Sottoporre a preventiva autorizzazione scritta e specifica del Titolare, nella persona del dirigente Designato, qualsiasi affidamento di trattamento ad eventuale sub-responsabile;
- b) Far rispettare al sub-Responsabile obblighi analoghi a quelli imposti al Responsabile del trattamento, riportati in uno specifico atto di nomina. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile degli obblighi in materia di protezione dei dati, ciascun Responsabile del trattamento risponde interamente di tali inadempimenti nei confronti del Titolare.

Il Titolare, nella persona del dirigente Designato, potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative adottate ed osservate dal sub-Responsabile, anche avvalendosi di soggetti terzi. Nell'ipotesi in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inapplicate, Il Titolare potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo ed, in caso di mancato riscontro, chiedere la sostituzione del sub-Responsabile. All'esito delle verifiche, se risulti che le misure di sicurezza siano inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o che il sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni ricevute, il Titolare diffiderà il Responsabile a far adottare al sub-Responsabile tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo. In caso di mancato adeguamento potrà chiedere la sostituzione del sub-Responsabile.

Allegati:

- _____ [*Indicare in apposito elenco i documenti di cui all'art. 6, co. 8, recanti indicazione delle misure di sicurezza adottate*].

Il dirigente Designato per Regione Puglia

dott.

Il Responsabile del trattamento (*Ente/Società/altro soggetto* _____)

dott.



**Accordo di Contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) relativo a _____**

[specificare Procedimento Amministrativo/Convenzione/Protocollo d'intesa ecc. di riferimento]

Tra

La **Regione Puglia**, rappresentata nel presente atto dal dott. _____, dirigente della struttura regionale _____, con sede in Bari, via _____, (C.F. 80017210727), Designato al trattamento dei dati giusta DGR n. 145 del 30/01/2019 (d'ora innanzi Designato);

e

L'Ente/la Società/altro soggetto pubblico o privato _____, rappresenta dal dott. _____ in qualità di rappresentante legale, con sede in _____, via _____, (C.F. _____), per le attività relative dell'affidamento/contratto/convenzione/protocollo d'intesa _____ (indicare estremi dell'affidamento/contratto/convenzione/protocollo d'intesa).

Premesso che:

- Il Dirigente della Struttura regionale _____ è Designato al trattamento in base alla DGR del 30 gennaio 2019, n. 145;
- Il Reg. UE 679/2016 (GDPR) non esclude la possibilità che in talune circostanze uno o più soggetti possano determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati: in tal senso si esprime il relativo art. 26, che configura tali soggetti quali "contitolari" del trattamento con rispettive responsabilità da ripartire e definire in modo trasparente mediante un accordo interno;
- Al fine di verificare l'eventuale sussistenza di un rapporto di contitolarità è possibile utilizzare i criteri dettati dal Comitato Europeo di Protezione dei Dati (*European Data Protection Board – EDPB*, già WP 29) nel "Parere 1/2010 sui concetti di "Responsabile del trattamento" e "Incaricato del trattamento", adottato il 16 febbraio 2010 e tuttora utile sia pure con i dovuti adeguamenti alle nuove definizioni del GDPR, in base al quale: "Nel contesto della corresponsabilità, comunque, la partecipazione delle parti alla determinazione congiunta può assumere varie forme e non deve essere necessariamente ripartita in modo uguale. In effetti, quando vi è una pluralità di attori, questi possono avere una relazione molto stretta (condividendo, ad esempio, tutte le finalità e tutti gli strumenti di un trattamento) o più distante (condividendo ad esempio solo le finalità o i mezzi, o una parte di essi). Va quindi esaminata un'ampia varietà di tipologie di corresponsabilità e ne vanno analizzate le rispettive conseguenze giuridiche, lasciando una certa flessibilità per tenere conto della crescente



complessità della realtà attuale del trattamento dei dati". Alla luce di tale impostazione, i rapporti tra contitolari possono quindi articolarsi in modo asimmetrico, nel senso che in alcune situazioni i soggetti coinvolti possono determinare in misura diversa le finalità e/o i mezzi del trattamento e, conseguentemente, ciascuno di essi risponde solo per una parte del trattamento.

ART. 1 – Oggetto dell'accordo

Il presente accordo stabilisce gli obblighi e le responsabilità dei contitolari del trattamento dei dati in relazione alle operazioni di trattamento poste in essere.

Il presente accordo si applica a tutte le attività di trattamento di dati personali poste in essere dagli autorizzati e dai responsabili del trattamento di ciascuna delle parti del medesimo accordo.

Con il presente accordo le parti stabiliscono congiuntamente le finalità e/o i mezzi del trattamento in oggetto, come di seguito descritti _____ *(specificare nel dettaglio le finalità e/o i mezzi del trattamento che sono oggetto di individuazione condivisa).*

Con il presente accordo le parti determinano le fasi del processo di trattamento dei dati personali effettuate in contitolarità, come di seguito descritte _____ *(specificare nel dettaglio le fasi del processo di trattamento)*. Per le restanti fasi del processo per cui non esiste una determinazione comune delle finalità e mezzi, ogni parte è un titolare autonomo ai sensi dell'art. 4, punto 7 del GDPR.

ART. 2 – Attività di trattamento dei dati da parte di ciascun Titolare e relativa base giuridica

Nell'ambito della contitolarità, la Regione Puglia svolge le seguenti attività di trattamento nell'ambito del procedimento amministrativo/convenzione/protocollo d'intesa ecc. di riferimento _____ *[specificare].*

Nell'ambito della medesima contitolarità, l'Ente/la Società/altro soggetto pubblico o privato _____ svolge le seguenti attività di trattamento nell'ambito del procedimento amministrativo/convenzione/protocollo d'intesa ecc. di riferimento _____ *[specificare].*

La base giuridica del trattamento in questione è rappresentata da _____ *[specificare la/e base/i giuridica/e]*, ed è riferita alle seguenti tipologie/categorie di dati _____ *[specificare].*

ART. 3 – Sicurezza del trattamento e Valutazione d'impatto (DPIA)

Le parti sono tenute alla predisposizione ed attuazione congiunta delle misure tecniche ed organizzative volte a garantire la sicurezza del trattamento secondo quanto previsto dall'art. 32 del GDPR .

Qualora, ad esito dell'analisi dei rischi connessi al trattamento oggetto del presente accordo, si renda necessaria una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ex art. 35 del Regolamento UE 2016/679, le parti collaborano a tale valutazione di impatto al fine di garantirne l'efficacia.

ART. 4 – Protezione dei dati

Le parti garantiscono la protezione dei dati del trattamento in oggetto fin dalla progettazione ed assicurano altresì che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, ai sensi dell'art. 25 del GDPR.

ART. 5 - Informativa Privacy

I Contitolari si impegnano a fornire, in sede di raccolta del dato, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.



In particolare, l'Informativa privacy congiunta dei Contitolari va resa in forma concisa, trasparente ed intelligibile, nonché facilmente accessibile sui Portali web di ciascun Contitolare, consentendo ai soggetti interessati di prenderne visione.

ART. 6 – Trasparenza dell'accordo

I Contitolari si impegnano a mettere a disposizione degli interessati, su richiesta, il contenuto essenziale del presente accordo.

ART. 7 – Principi del trattamento ed esercizio dei diritti da parte degli interessati

Ciascuno dei Titolari è tenuto a garantire la liceità di tutti i trattamenti di dati da esso effettuati, compresi quelli effettuati in contitolarità.

I Contitolari adottano le misure tecniche ed organizzative utili affinché i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR possano essere esercitati in qualsiasi momento secondo quanto previsto dalle citate disposizioni.

Gli interessati, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del GDPR, potranno fare riferimento a ciascuno dei Contitolari per l'esercizio dei propri diritti. Al fine di agevolare gli interessati, le richieste di questi ultimi per l'esercizio dei propri diritti saranno gestite, per conto e nell'interesse di tutti i Contitolari, dal Contitolare _____ [specificare], rivolgendosi al relativo Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), contattabile al seguente punto di contatto: _____ [specificare].

Ciascun Contitolare si impegna a trasmettere tempestivamente all'altro Contitolare la richiesta relativa all'esercizio di diritti da parte dell'interessato, ed il Contitolare ricevente si impegna a fornire tempestivamente al Contitolare richiedente le informazioni necessarie richieste, qualora non in possesso dell'altro Contitolare.

ART. 8 – Gestione eventi di Data Breach

Responsabile della gestione di eventuali eventi di violazione dati personali (*data breach*) è il Contitolare _____ [specificare], che è tenuto a notificare al Garante Privacy ed agli interessati, ove ne ricorrano le condizioni, la violazione dei dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR per tutte le attività di cui all'art. 2 del presente accordo.

A tal fine, le parti sono tenute ad informarsi reciprocamente e tempestivamente degli eventuali casi di violazioni di dati, scambiandosi senza ritardo le informazioni necessarie per l'attuazione della notifica entro le 72 dalla conoscenza della violazione come previsto dal GDPR.

Le parti si impegnano inoltre alla massima collaborazione, onde mitigare gli eventuali impatti derivanti dalle violazioni sui diritti e libertà degli interessati.

ART. 9 – Individuazione del Responsabile del trattamento

Le parti si impegnano a procedere, nell'ambito del presente accordo, alla nomina di Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR solo previa autorizzazione scritta dell'altra parte.

Le parti si impegnano altresì ad informarsi reciprocamente rispetto a qualsiasi modifica o sostituzione dei Responsabili del trattamento.

ART. 10 – Responsabilità

Le parti sono responsabili in solido nei confronti degli interessati per i danni causati da un trattamento non conforme al GDPR.

Nei rapporti fra le parti, ciascun Contitolare è responsabile solo per i danni derivanti dalla rispettiva organizzazione.



**REGIONE
PUGLIA**

Il dirigente Designato per Regione Puglia

dott.

Il Contitolare del trattamento (*Ente/Società/altro soggetto* _____)

dott.
